

**OGGETTO: COLLOCAMENTO DELLE PERSONE DISABILI
NOVITA' IN VIGORE DALL'8 OTTOBRE 2016**

L'art. 5 del d.lgs. n. 185/2016, vigente dall'8 ottobre scorso, ha apportato le seguenti modifiche alla legge n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6 e n. 2 del 2016):

- a) i dipendenti già disabili prima della costituzione del rapporto, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva ^(*) nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (art. 4, comma 3-bis della legge n. 68/1999). La normativa in vigore fino al 7 ottobre 2016, invece, ne consentiva la computabilità qualora la riduzione della capacità lavorativa fosse almeno il 61%;
- b) l'importo delle sanzioni previste (dall'art. 15, comma 4 della legge n. 68 del 1999 ^(**)) **in caso di mancata assunzione della persona disabile** non è più pari a € 62,77 giornalieri per ciascun lavoratore non occupato, bensì a 5 volte la misura del contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3-bis della menzionata legge. Attualmente, pertanto, **l'importo giornaliero della sanzione è pari a € 153,20** (€ 30,64 moltiplicato per 5) **per ciascun disabile non assunto**;
- c) per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d'obbligo è applicabile la procedura della diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 ^(***): per ottemperarvi, il datore di lavoro deve stipulare il contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici competenti, ovvero presentare agli stessi la richiesta di assunzione;
- d) gli importi delle sanzioni amministrative previste – dall'art. 15, comma 1 della legge n. 68/1999 ^(****) – in caso di mancato invio del prospetto informativo, ex art. 9, comma 6 della stessa legge ^(****), sono adeguati ogni cinque anni con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

(*) Art. 3, comma 1 della legge n. 68/1999

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

() Art. 15, comma 4 della legge n. 68/1999**

Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a ~~euro 62,77~~ **cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis** al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

(*) Art. 13, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 124/2004**

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunemente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

(**) Art. 15, comma 1 della legge n. 68/1999**

Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 635,11 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

(***) Art. 9, comma 6 della legge n. 68/1999**

I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. (*omissis*)